# Il DVR

Il **Documento valutazione Rischi** (DVR) è un documento fondamentale del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) che deve essere redatto da un **tecnico abilitato** che, dopo aver individuato gli eventuali rischi ai cui sono sottoposti i lavoratori durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, fornirà le giuste **misure di prevenzione e sicurezza** al fine di ridurre od eliminare tali rischi.

Il DVR dunque è fondamentale per ogni azienda poiché permette il monitoraggio e l'analisi dei rischi presenti in sede ed è necessario per identificare e valutare i rischi presenti in azienda e deve contenere le procedure e le misure di prevenzione e protezione idonee.

Inoltre, solamente grazie alla conoscenza e classificazione di questi sarà possibile **ideare piani per la corretta gestione del rischio**.

Come previsto dal D. Lgs. 81/2008 Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio.

Qualsiasi tipologia di azienda deve **obbligatoriamente redigere, custodire e esibire agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica il proprio DVR** , e pertanto il datore di lavoro è obbligato a fare in modo che questo venga redatto.

È bene, inoltre, ricordare che ogni attività, a seconda dell'ambito in cui opera e del settore merceologico, è sottoposta a determinati rischi, che sono propri della specifica tipologia di attività. Il **Documento di Valutazione dei rischi** è quindi **unico** per ogni attività, poiché individua i rischi specifici di ciascuna di queste.

Gli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 stabiliscono, le normative in materia di **valutazione dei rischi**, a cui vanno integrate quelle riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, comprendenti anche riferimenti collegati ai rischi di stress da lavoro, e alle differenze di sesso, età e nazionalità.

Al **datore di lavoro** viene concessa piena autonomia non solo nella scelta dei modelli di valutazione, ma anche nella scelta degli strumenti più adatti alla sua realtà aziendale.

Anche se la norma in materia di valutazione dei rischi è meno puntuale rispetto a quella in materia di sicurezza, gli obiettivi vengono controllati sempre secondo il criterio della loro continua perfettibilità. In pratica il controllo avviene secondo gli stessi parametri: indicazione del contenuto

dell'azione, vale a dire indicazione dell'oggetto del progetto, finalità, criteri e metodi utilizzati ed infine responsabilità.

L'applicazione pratica del decreto prevede una serie di comportamenti: in presenza di un documento di valutazione rischi già esistente non è necessario rifarlo, basta semplicemente **integrarlo** secondo le nuove normative.

Sono obbligatori **a partire dal 1 gennaio 2009** gli obiettivi connessi ai nuovi contenuti e ai nuovi rischi come la formazione e la vigilanza sanitaria sui nuovi rischi.

Il DVR deve contenere una **data** certa con apposizione della **firma** da parte del datore di lavoro e dei soggetti coinvolti, ma senza le procedure previste dal Codice Civile, essendo infatti il DVR un documento in divenire non può essere sottoposto ad eccessiva rigidità.

Il DVR deve essere **consegnato al RSL Responsabile Sicurezza sul Lavoro** deve essere elaborato **in collaborazione con il RSSP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il MC Medico Competente;** l'apporto di quest'ultimo organo è fondamentale per stabilire una coerenza tra valutazione dei rischi e protocolli sanitari.

L'inadempienza viene valutata in base: alla mancata o incompleta osservanza della normativa, alla bassa qualità e alla bassa efficacia del prodotto ottenuto. A seguito della verifica di una **situazione di inadempienza** viene comminata una **contravvenzione con prescrizione**; in caso invece di bassa qualità viene proposto all'azienda un miglioramento. Infine, in caso di buona/ottima qualità, l'azienda verrà gratificata e inclusa in **sistemi premianti**.

Il **Documento Valutazione Rischi** è obbligatorio per tutte le aziende che abbiano lavoratori dipendenti oppure che siano composte da due o più soci mentre sono esonerate dall'obbligo di redigere il DVR le aziende che non hanno dipendenti, ovvero:

- liberi professionisti;
- imprese familiari;
- ditte individuali;
- aziende con un solo socio lavoratore.

Questo deve essere redatto **entro tre mesi** dalla data di avvio dell'attività e dovrà essere aggiornato ogniqualvolta vi siano **modifiche** al processo di produzione aziendali, sia che si tratti dell'acquisto di nuovi macchinari o strumentazione sia che si tratti di una modifica del processo di organizzazione del lavoro.

In caso di mancato DVR, ma anche nel caso che questo sia incompleto, la **sanzione prevista a carico del datore di lavoro** va da un minino di 3000 euro fino ad un massimo di 15000 euro, oltre alla detenzione fino ad 8 mesi.

La mancanza di DVR inoltre può comportare anche la sospensione dell'attività.

**Validità del Documento Valutazione dei Rischi**

Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato concepito come una documento che rispecchi realmente i possibili rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori durante il processo produttivo e, in virtù di ciò, deve essere sottoposto ad aggiornamento qualora si verifichino:

- cambiamenti nell'organizzazione aziendale;
- infortuni o malattie professionali rilevanti;
- indicazioni da parte della sorveglianza sanitaria;
- nuove nomine tra gli addetti alla sicurezza in azienda
- aggiornamenti normativi

Dal **1 luglio 2013**, la normativa in materia di sicurezza ha stabilito che **ogni azienda debba avere un DVR competo** e dunque anche le aziende con un numero di dipendenti minore alle 10 unità non posso più ricorrere all'autocertificazione, come invece accadeva prima della modifica normativa del 2013.

**Il DVR deve contenere**

- Una relazione inerente a tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul luogo di lavoro, indicando le modalità con cui essi sono stati individuati;
- La specificazione delle misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre tali rischi;

- La descrizione delle procedure volte ad attuare le suddette misure, con l'indicazione di quali figure devono occuparsene;
- L'individuazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi (RSPP, RLS, Medico Competente);
- L'individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi e che di conseguenza richiedono specifiche competenze e formazione professionale;
- Una valutazione specifica relativa ai rischi riguardanti le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza;
- Una menzione e una valutazione dello **Stress Correlato al Lavoro** specifico;
- La data in cui è stata effettuata la valutazione e la redazione del documento stesso;

**Non ci sono termini specifici di tempo entro cui effettuare la revisione e l'aggiornamento del DVR**. Queste operazioni sono obbligatorie soltanto a seguito di:

- modifiche del processo lavorativo
- modifiche dell'organizzazione generale del lavoro;
- casi di infortuni gravi che mettano in luce nuovi fonti di rischio

In ciascuno di questi casi **si dovrà obbligatoriamente provvedere ad aggiornare il documento**, rendendolo adeguato alle nuove caratteristiche dell'azienda.

cdsservice sic-lav srl
CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO

**CDS Service Sic-Lav s.r.l.**
**Sede Operativa e Uffici**
Via S. Stefano, 6/B - 00061 Anguillara Sabazia (ROMA)
**Tel.** 06.99.68.439 - **E-mail** info@cdsservice.it
Capitale Sociale € 10.000,00 (int. versato)

Spett. le
**C.M.S. S.r.l.**
Via Gela , 59
00182 Roma (RM)

*Gentile cliente,*

***a seguito dell'incarico conferito quale RSPP della Sua Azienda e del sopralluogo effettuato presso la sede operativa, per il periodo Ottobre 2023 a Ottobre 2024****, Le trasmetto alla presente il* ***DVR*** *(****D****ocumento di* ***V****alutazione dei* ***R****ischi) e individuazione delle Interferenze corredato di tutta la documentazione prevista dalla legge.*
*Tale Documento è stato elaborato ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 conseguentemente alle notizie che il Datore di Lavoro ha fornito in merito al ciclo lavorativo, agli ambienti di lavoro, alle attrezzature, alle macchine e agli impianti utilizzati, agli agenti chimici e biologici con cui si entra in contatto.*
*Il datore di lavoro, nel caso di affidamento a ditte esterne di attività all'interno dei propri luoghi di lavoro, fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, consegnando alle ditte interessate il* ***DUVRI*** *(****D****ocumento* ***U****nico di* ***V****alutazione dei* ***R****ischi e delle* ***I****nterferenze), che dovrà essere allegato al contratto di appalto o di opera (art. 26 c 3 D.Lgs 81/08).*
*Il DVR deve rimanere sempre in azienda a disposizione del RLS e di tutti gli Organismi di Controllo (ASL, Ispettorato del lavoro, Organismi paritetici, Ufficiali di polizia Giudiziaria, VVF).*
*Il* ***Datore di Lavoro*** *deve leggere attentamente e* ***mettere in pratica quanto previsto nel programma delle misure di prevenzione e protezione*** *(Cap. 13).*
*Il presente* ***DVR deve essere firmato*** *dal* ***Datore di Lavoro che se ne assume la piena responsabilità*** *secondo quanto stabilito dalla Legge. Il* ***Medico Competente*** *e l'****RLS*** *dovranno firmare il DVR nella sezione dedicata (Cap. 14) ove vengono evidenziate tutte le sue attribuzioni.*
*Il Datore di Lavoro è a conoscenza che lo scrivente, non partecipando attivamente all'attività lavorativa, non si assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose sui luoghi di lavoro che non sia relativa al lavoro professionale svolto per l'elaborazione del DVR.*
*Il presente documento verrà revisionato con cadenza stabilita nel Cap. 5 lettera a) e nella pagina Conclusiva delle firme. Il fine della revisione è verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione i nuovi adempimenti previste dalla Legge e dalla Normativa Vigente. Si provvederà all'aggiornamento del DVR anche in caso di modifiche sostanziali ai processi lavorativi, all'inserimento di nuovi impianti e attrezzature e in caso di modifiche strutturali ai luoghi di lavoro.*
*La informo inoltre che la CDS Service Sic Lav S.r.l. è a Sua disposizione per eventuali problemi e chiarimenti. Può contattare il personale tecnico ed amministrativo, a Sua disposizione nell'orario di ufficio (09:00 – 13:00, 14:00 – 18:00) ai seguenti numeri telefonici: 069968439-fax 069968335.*

*RingraziandoLa per la fiducia accordataci, colgo l'occasione per inviarLe cordiali saluti.*

CDS Service Sic-Lav s.r.l.
Sede Operativa e Uffici
Via S. Stefano, 6/B - 00061 Anguillara Sabazia (ROMA)
Tel. 06.99.68.439 - E-mail info@cdsservice.it
Capitale Sociale € 10.000,00 (int. versato)

# **D**OCUMENTO DI **V**ALUTAZIONE DEI **R**ISCHI

misure di prevenzione e protezione
programma per la sicurezza e la salute dei lavoratori

**(Art. 17-26-28 D. Lgs. 81/08)**

Dell'azienda

# C.M.S. S.r.l.

Via Gela , 59
00182 Roma (RM)

P.I. 04040641005